



Titolo

Corte federale d'appello – reclamo – deposito entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione - art. 101, comma 2, CGS – art. 51, comma 1, CGS - decorrenza del termine – dalla comunicazione alle parti e non dalla pubblicazione

Descrizione

Se è vero che l'art. 101, comma 2, CGS, prevede che il reclamo sia depositato presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, tale disposizione deve essere letta in correlazione con quella di cui all'art. 51, comma 4, del medesimo Codice, secondo il quale i dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell'art. 53. Dal combinato normativo delle disposizioni richiamate discende che è il momento della comunicazione alle parti quello da cui decorre il termine processuale di cui all'art. 101 cit., riguardando la "pubblicazione" la mera conoscenza e diffusione a terzi della pronuncia (CFA, Sez. IV, n. 44/2020-2021); del resto, l'art. 101, comma 2, CGS, indica come termine a quo per la notifica del reclamo due momenti (la pubblicazione o la comunicazione alle parti) alternativi tra di loro, come risulta dall'utilizzo della disgiunzione "o". Ed essendo i due momenti alternativi, non può, ovviamente, prevalere il primo di essi (quale che esso sia), il che renderebbe inutile la previsione del secondo (CFA, Sez. IV, n. 50/2020-2021); non porta a conclusioni diverse la disposizione dell'art. 11, comma 4, secondo periodo del CGS CONI, perché a norma dell'art. 3, comma 2, CGS, "[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI". L'applicazione del Codice CONI ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto a quello del Codice FIGC e dunque non può essere invocata nella presente controversia poiché il compendio normativo della FIGC disciplina in maniera completa ed esaustiva - al Capo II del Titolo IV - l'appello avverso le decisioni di primo grado. Esso perciò, sotto il profilo in questione, non richiede né consente alcuna integrazione ad opera di una fonte esterna." (CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022). La decorrenza del termine perentorio per l'impugnativa costituisce, del resto, un dato oggettivo cioè non modificabile secondo le prospettazioni di parte, che spetta al giudice d'appello di individuare precisamente in applicazione della normativa di riferimento, al fine di valutare – anche d'ufficio – la tempestività o tardività del gravame.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 114/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 101, comma 2, CGS; art. 51, comma 3, CGS; art. 11, comma 4, secondo periodo, del CGS CONI; art- 3, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0114 CFA del 16 giugno 2025 (ASD Concesio Calcio)